



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 3 del 23 gennaio 2019

Prot. n. 435 del 24 gennaio 2019

Oggetto: Approvazione delle modifiche dell'Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Brebbia, la Società Alfa Srl e la Società Verbanò Spa relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - lettera di messa in mora relativi a: realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, a seguito della lettera di messa in mora da parte della Commissione Europea procedura n.2017/2181.

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Emanuele Poretti	Presidente
Riccardo del Torchio	Vice Presidente
Claudio Ceriani	Componenti
Carminè Gorrasi	
Paolo Sartorio	

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui

dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A.

(...)».

5 L'articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. (...) (...)».

6 L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)»

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.;
- R.R. n. 03/2006;
- D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque.

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine."
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto".
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: "procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni."
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate".

Visti gli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di precontenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 34 del 30 luglio 2014;

Visto che l'Ufficio d'Ambito deve, all'interno del monitoraggio relativo alle infrazioni europee (SIRE) comunicare a Regione Lombardia le seguenti informazioni relative:

- a. al soggetto attuatore che deve fornire la documentazione relativa agli avanzamenti dei lavori e degli interventi (SAL, CRE, CC,...);
- b. alla compilazione della tabella degli interventi presente in SIRE, riportando in un unico file tutti gli avanzamenti e conservando i documenti ufficiali ricevuti;

Visto che la società Alfa si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del subentro della gestione del servizio, la progettazione degli interventi, la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la sicurezza ed a fungere da Stazione Unica Appaltante per i lavori, per gli interventi in oggetto;

Considerato che fra le opere previste nel Piano Stralcio sono compresi gli interventi di realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima nel Comune di Brebbia per la somma complessiva di € 528.000,00= (dalla quale dovrà essere dedotto il ribasso d'asta), oggetto di un precedente accordo fra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Brebbia e la Società Verbano S.p.A. nell'anno 2015, approvato dal Cda dell'Ufficio d'Ambito con Delibera n. 28 del 22 aprile 2015; (lo stato di avanzamento rispetto a quell'accordo e la consegna da parte della medesima Verbano della progettazione definitiva). In data 19/06/2018, nell'ambito della "Cabina di Regia Tecnica" tavolo regionale appositamente istituito per affrontare le infrazioni europee, Regione Lombardia comunicava che avrebbe provveduto Alfa s.r.l., in qualità di Gestore Unico, alla redazione del progetto esecutivo nonché alla realizzazione delle opere e che pertanto sarebbe stato necessario provvedere alla modifica dell'accordo sottoscritto in data 27/05/2015. Posto che Alfa già oggi gestisce il servizio acquedotto nel Comune di Brebbia.

Visto il quadro economico presentato da Alfa che, subentrando alla Verbano, dovrà presentare la validazione di quanto ad oggi progettato dalla Verbano medesima, ovvero la progettazione definitiva, essendo Alfa S.r.l. Stazione Appaltante, porrà a base di gara, ove necessario, la successiva progettazione esecutiva, prodromica poi alla realizzazione dei lavori, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016. Il quadro economico prevede un costo complessivo pari a € 875.000,00=.

Con nota prot. n. 1661 del 25/10/2018 la Società Verbano ha provveduto a rendicontare le spese sostenute per le attività svolte sino a quel momento ed assommanti ad € 43.052,04=.

Il finanziamento da Piano Stralcio, come sopra evidenziato, non copre l'intera estensione dei lavori da realizzarsi per la collettazione della S.P. n. 32 e della frazione di Ghiggerima, per cui si necessita di ulteriori finanziamenti, come di seguito evidenziato, posto che le somme rimanenti dopo la consegna del progetto definitivo da parte della Società Verbano S.p.A. ammontano ad € 484.947,96=: è disponibile, a valere sui fondi dell'Ufficio d'Ambito "utili portati a nuovo", la somma di € 205.597,04=, inoltre è disponibile, derivante dalle economie risultanti dal saldo finale dei lavori relativi ai depuratori Bizzorra e Presualdo nel Comune di Golasecca (€6.691,09 da Presualdo e € 177.763,91 da Bizzorra) finanziati con i finanziamenti ex Cipe ai sensi della legge 388/2000, la somma di € 184.455,00=, ciò al fine di garantire l'intera copertura del quadro economico inviato da Alfa pari a € 875.000,00=.

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

Richiamata la precedente delibera 69/2018 avente oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Brebbia, la Società Alfa Srl e la Società Verbano Spa relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - lettera di messa in mora relativi a: realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, a seguito della lettera di messa in mora da parte della Commissione Europea procedura n.2017/2181

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:

- "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di recepire tutte le premesse e qui confermarle e di approvare, effettuate le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie, il testo dell'accordo allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto quale Allegato -A-, tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Brebbia, la Società Verbano S.p.A. e Alfa S.r.l. per il finanziamento del completamento del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - lettera di messa in mora relativi a: realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione

del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, a seguito della lettera di messa in mora da parte della Commissione Europea procedura n.2017/2181.

2. di destinare un importo pari a € 875.000,00=, a copertura della realizzazione del succitato accordo, seguendo il quadro economico presentato da Alfa S.r.l., con le dovute specifiche segnalate in premessa e qui totalmente riprese, a valere sui finanziamenti ex Cipe, ex lege 388/2000;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Adv. Emanuele Poretti

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 08 febbraio 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 08.02.2019 al 22.02.2019
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. ssa Daniela Giraldo

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23 gennaio 2019
☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
☒ Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli



Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Brebbia, la Società Alfa S.r.l. e la Società Verbano S.p.A. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - lettera di messa in mora relativi a:

realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, a seguito della lettera di messa in mora da parte della Commissione Europea procedura n. 2017/2181.

L'anno 2019, il giorno [●], del mese di [●],

tra

l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese (Uda), che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente Ercole Ielmini, in esecuzione del Decreto n. 3 del 09/01/2017 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

e

il Comune di Brebbia, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Alessandro Magni, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23/06/2016 (di seguito anche "**Comune**"),

e

la **Società Alfa S.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Paolo Mazzucchelli, in forza della delibera dell'Assemblea dei Soci in data 12/07/2018 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**"),

e

la **Società Verbano S.p.A.**, legalmente rappresentata dal Dr. Mauro Fiorini, che interviene nella sua qualità di Amministratore Unico (di seguito anche "**Verbano**").

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Brebbia, la società Alfa S.r.l. e la Società Verbano S.p.A. sono congiuntamente definite le "**Parti**" e ciascuna singolarmente una "**Parte**".

Premesso che:

1. l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese è stato costituito con delibera di Consiglio Provinciale P.V. 17 del 29 Marzo 2011;
2. per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione l'art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e l'attuazione, da parte delle Autorità d'Ambito, di un programma di interventi urgenti a stralcio, con gli stessi effetti di quelli previsti dall'art. 11 della legge n. 36/1994 per gli investimenti compresi nel "Piano d'Ambito", approvato con delibera del Commissario Straordinario P.V. 20 del 18/04/2014;
3. con deliberazione n. 23/2001, modificata e integrata con deliberazione del 15 novembre n. 93/2001, il CIPE ha dettato indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;

4. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l.; a tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l. e comunque sino al 31/12/2019 (delibera P.V. 46 del 13 settembre 2018);
5. con deliberazione del Consiglio Provinciale **P.V. n. 28 del 29/06/2015** è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese, ma che ad oggi tuttavia risulta ancora non completamente operativa su tutto il territorio provinciale;
6. nell'Ambito Territoriale Ottimale di Varese devono essere eseguiti i lavori previsti nel Piano Stralcio (di seguito definito "**Piano Stralcio dell'ATO di Varese**" o semplicemente "**Piano Stralcio**"), aggiornato con delibera del Commissario Provinciale con i poteri di Consiglio P.V. 34 del 30/07/2014;
7. fra le opere previste nel Piano Stralcio dell'ATO di Varese sono compresi gli interventi di realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia (di seguito definiti "**Intervento**");
8. per il summenzionato intervento sulla rete fognaria in località Ghiggerima è stata prevista nel sopracitato Piano Stralcio la somma complessiva di € 528.000,00= (dalla quale dovrà essere dedotto il ribasso d'asta), oggetto di un precedente accordo fra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Brebbia e la Società Verbano S.p.A. nell'anno 2015, approvato dal Cda dell'Ufficio d'Ambito con Delibera P.V. 28 del 22 aprile 2015;
9. la Società Verbano ha provveduto, tramite professionisti esterni, alla progettazione degli interventi e già a livello di progetto preliminare è emersa la necessità di integrare il finanziamento disponibile al fine di garantire il collettamento degli scarichi entro il chilometro da lago con risoluzione dell'infrazione;
10. la Società Verbano ha quindi provveduto alla redazione del progetto definitivo della soluzione in grado di garantire il collettamento degli scarichi entro il chilometro da lago (Soluzione 2) dichiarandosi disponibile ad anticipare i maggiori costi stimati in € 112.000=;
11. in data 07/11/2017 la Verbano S.p.A. ha indetto Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo di cui al punto precedente, il cui iter procedimentale si è concluso positivamente come da Determinazione Dirigenziale prot. n. 644/56V del 27/04/2018;
12. in data 19/06/2018, nell'ambito della Cabina di Regia, Regione Lombardia comunicava che avrebbe provveduto Alfa s.r.l., in qualità di Gestore Unico, alla redazione del progetto esecutivo nonché alla realizzazione delle opere e che pertanto sarebbe stato necessario provvedere alla modifica dell'accordo sottoscritto in data 27/05/2015;
13. con nota prot. n. 1661 del 25/10/2018 la Società Verbano ha provveduto a rendicontare le spese sostenute per le attività svolte sino a quel momento ed assommanti ad € 43.052,04=;
14. il finanziamento da Piano Stralcio non copre l'intera estensione dei lavori da realizzarsi per la collettazione dell'intera frazione di Ghiggerima e del tratto interessato della S.P. n. 32, per cui si necessita un ulteriore finanziamento, a valere sui fondi "utili portati a nuovo", nella disponibilità dell'Ufficio d'Ambito;
15. la somma destinata all'intervento in questione è pari a € 875.000,00=, derivante dal quadro economico presentato da Alfa Srl;
16. Il finanziamento da Piano Stralcio, come sopra evidenziato, non copre l'intera estensione dei lavori, per cui si necessita di ulteriori finanziamenti, come di seguito evidenziato, posto che le somme rimanenti dopo la consegna del progetto definitivo da parte della Società Verbano S.p.A. ammontano ad € 484.947,96= (€ 528.000,00 - € 43.052,04):
 - a. è disponibile, a valere sui fondi dell'Ufficio d'Ambito "utili portati a nuovo", la somma di € 205.597,04=,
 - b. inoltre è disponibile, derivante dalle economie risultanti dal saldo finale dei lavori relativi ai depuratori Bizzorra e Presualdo nel Comune di Golasecca (€ 6.691,09= da Presualdo e € 177.763,91= da Bizzorra) finanziati con i finanziamenti ex Cipe ai sensi della legge 388/2000, la somma di € 184.455,00=,
 ciò al fine di garantire l'intera copertura del quadro economico inviato da Alfa pari a € 875.000,00=;
17. la società Alfa si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del subentro nella gestione del servizio, la progettazione esecutiva mancante riferita al tratto di competenza della Società Verbano (Delibera Ufficio d'Ambito P.V. 28/2015, fino alla cameretta 19), unitamente alla verifica tecnico economica della progettazione definitiva fatta dalla Società Verbano, agli interventi, alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento per la sicurezza, oltre a fungere da Stazione Unica Appaltante per i lavori di completamento di cui sopra.

Considerato che:

- a) si ritiene indispensabile ed urgente dare corso alla progettazione e realizzazione delle opere inserite nel Piano Stralcio del Piano d'Ambito, per ottemperare alle procedure di infrazione europea, che individua gli interventi di carattere prioritario quali situazioni in monitoraggio rispetto al pre-contenzioso; inoltre, si precisa che, in data 19 luglio 2018, la Commissione Europea ha comunicato ufficialmente, con lettera di messa in mora, l'apertura della nuova procedura d'infrazione 2017/2181;
- b) alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, compete la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
- c) il Comune di Brebbia, nel cui territorio deve essere realizzato l'Intervento, in via transitoria e fino al subentro di parte di Alfa, gestisce i servizi di fognatura e depurazione, mentre il servizio acquedotto è già in capo ad Alfa;
- d) pur nelle more della piena operatività di Alfa, si ritiene di demandare alla medesima tutte le attività di progettazione necessarie ai fini della appaltabilità delle opere, il tutto secondo normativa vigente, con conseguente realizzazione integrale degli interventi di che trattasi, subentrando pienamente e nel contempo alla Società Verbano, ciò anche in virtù della prossima operazione di fusione nella medesima della Società Verbano (il valore di subentro finalizzato a tale scopo è stato approvato dal Cda dell'Ufficio d'Ambito nella seduta del 28 settembre 2018);
- e) nel settembre 2016, Alfa S.r.l. ha realizzato uno studio di fattibilità teso alla risoluzione della criticità legata alla mancanza di una rete fognaria, completa ovvero riguardante tutto il tratto dell'estensione di 1000 m dalla riva lacustre, a servizio della località Ghiggerima nel Comune di Brebbia;
- f) Alfa assolverà, come sopra dettagliato, alla predisposizione del progetto esecutivo, con l'impegno di approvare gli stadi progettuali declinati dal D. Lgs. 50/2016 e al ruolo di Stazione Appaltante e Rup inquadrandosi altresì, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, come soggetto attuatore dell'intervento;
- g) una volta che la Società Verbano ha redatto il quadro economico sui costi sostenuti, sarà avviata da parte di Alfa, entro il termine di 30 giorni, la verifica tecnico economica del progetto definitivo redatto dalla Società Verbano, con successiva e conseguente predisposizione del relativo cronoprogramma dell'intervento unitamente alla approvazione della fase progettuale;
- h) posto che la Società Verbano ha inviato il 4 giugno 2018 una comunicazione relativa alla cronistoria, chiedendo la convocazione della "cabina di regia" che il 19 giugno scorso ha deciso di demandare ad Alfa il prosieguo della progettazione e dei lavori, ma il finanziamento accordato con l'accordo declinato nella Delibera del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 28/2015 non copre l'infrazione generale;
- i) Alfa S.r.l. dovrà realizzare l'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili previa approvazione di un crono-programma di realizzazione dell'Intervento da rispettare in modo tassativo;
- j) al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, viene stipulato il presente Accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo, che annulla, per quanto non ancora realizzato dalla Società Verbano, e sostituisce quello precedentemente sottoscritto in data 27/05/2015, disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D. Lgs. n. 152/1999, vigenti all'entrata in vigore del citato art. 141 legge n. 388/2000 (attuali artt. 100, 105 e 106 del D. Lgs. 152/06) - lettera di messa in mora 2017/2181;

2. con il presente Accordo l'Ufficio d'Ambito individua quale **Soggetto attuatore** (di seguito anche "**Ente attuatore**") dell'Intervento Alfa S.r.l. in sostituzione sia del Comune di Brebbia, sia della Società Verbano. Ad Alfa sono pertanto in capo la progettazione esecutiva mancante riferita al tratto di competenza della Società Verbano (P.V. 28/2015 fino alla cameretta 19), unitamente alla verifica tecnico economica della progettazione definitiva redatta dalla Società Verbano, unitamente alla esecuzione degli interventi, alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento per la sicurezza, oltre a fungere da Stazione Unica Appaltante per i lavori di cui sopra; contestualmente la Società Alfa è qualificata come Soggetto Aggiudicatore e Stazione Appaltante ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione all'Intervento - che comprende la realizzazione delle opere qui di seguito specificate, comprendenti di base d'asta, I.V.A., somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti, ecc. - denominato:

- realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza minima di 1000 m dalla riva lacustre con proseguimento fino all'innesto della S.P. n. 32;

3. la somma destinata all'intervento in questione è pari a € 875.000,00=;
4. Alfa dovrà procedere alla formalizzazione rispettivamente, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017:
- della verifica tecnico economica del progetto definitivo redatto dalla Società Verbano;
 - del progetto esecutivo;
 - del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - del quadro economico associato al progetto esecutivo;
 - del cronoprogramma relativo alla progettazione;
 - della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza;
 - delle procedure di esproprio, in condivisione e con il supporto del Comune di Brebbia,
- che dovranno essere regolarmente trasmessi all'UdA;
5. l'importo per spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, incentivi art. 113, D.Lgs. 50/2016, compresi eventuali IVA e oneri previdenziali se dovuti, non potrà superare la percentuale del 12% dell'importo sopra indicato per ciascuna opera, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa;
6. l'Ente attuatore si impegna ad inviare all'UdA ed al Comune di Brebbia tutta la documentazione dei lavori, oltre agli Stati di Avanzamento Lavori, anche i documenti di inizio lavori, verbali di cantierabilità, fine lavori, inizio collaudi vari e loro conclusione. Essenziale risulta l'invio del cronoprogramma dei lavori ai fini del monitoraggio attivato dalla Commissione Europea attraverso il Ministero dell'Ambiente il quale a sua volta si avvale della Regione Lombardia.

Art. 2 Accettazione del ruolo di realizzatore della progettazione e di Soggetto attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

1. La Società Alfa si impegna a realizzare il completamento della progettazione relativa agli Interventi di cui all'articolo 1 e diventa pertanto responsabile della completa attuazione delle progettazioni in tutte le sue fasi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
2. la Società Alfa assume il ruolo di stazione appaltante e Soggetto attuatore degli interventi, diventando pertanto responsabile della completa attuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
3. l'UdA ed il Comune di Brebbia rimangono estranei ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto attuatore in ordine alla progettazione/realizzazione dei lavori e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Soggetto attuatore;
4. il Soggetto attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art.1 del nuovo Codice dei Contratti, dovrà affidare gli incarichi di progettazione e l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili;
5. la società Alfa provvederà, nell'ambito del bando di gara relativo alla progettazione, ad inserire tra le proprie funzioni anche le attività, ove necessarie, connesse all'acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù ed espropri, ciò sempre con il prezioso supporto del Comune di Brebbia; si precisa che gli importi relativi a tali attività rientrano nella percentuale fissata del 12% di cui al successivo art. 5 comma 1.

Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti

1. Alfa curerà la progettazione e la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. Alfa si impegna inoltre:
- a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia: in particolare si impegna al rispetto degli obblighi che derivano all'UdA dall'assegnazione dei contributi per la realizzazione dell'opera;
 - ad espletare tutte le attività connesse all'esecuzione delle opere, compresa l'eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù;

- ad eseguire l'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili, previa approvazione del crono-programma di realizzazione dell'Intervento e delle fasi progettuali;
3. con l'aggiudicazione dell'appalto, il Soggetto attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione all'UdA;
 4. parimenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, le eventuali varianti in corso d'opera, ammesse ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere trasmesse all'UdA per la preventiva approvazione, così come gli stati d'avanzamento lavori, la fine lavori e gli atti di collaudo e contabilità finale;
 5. al termine dei lavori, la Società Alfa si impegna a trasmettere all'UdA e al Comune l'as-built dell'opera così come integrato dalle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute. Inoltre si impegna a fornire, su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture del sistema idrico;
 6. il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando l'UdA e la Società Verbano da qualsiasi responsabilità;
 7. il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del crono-programma e delle eventuali sanzioni che dovessero derivarne, comprese quelle comminate dalla Corte di Giustizia Europea. A tal uopo, si precisa che ad Alfa non risulta imputabile il ritardo derivante dal mancato rispetto degli adempimenti, secondo i contenuti e le obbligazioni di cui all'Accordo del 27/05/2015 – risultante alla data di sottoscrizione del presente Accordo – da parte della Società Verbano, nonché da parte di tutti i soggetti ed Autorità fino a quel momento coinvolte nel procedimento tecnico-amministrativo, ad esclusione del Comune di Brebbia;
 8. il Rup dovrà essere individuato tra il personale del Soggetto attuatore nel rispetto della normativa vigente all'atto della nomina;
 9. il Comune s'impegna inoltre a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnico amministrativa in suo possesso che riguarda la rete fognaria;
 10. il Comune non avrà responsabilità su eventuali ritardi dei lavori o malfunzionamenti delle opere realizzate da Alfa;
 11. il Comune supporta Alfa nell'espletamento di tutte le attività, ove necessarie, connesse all'acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù ed espropri;
 12. la Società Verbano consegna il quadro economico all'UdA per la relativa liquidazione rispetto al livello di progettazione eseguita, e rinuncia al prosieguo dell'accordo allora stipulato nel 2015 passando ad Alfa Srl le attività successive.

Art. 4 Approvazione dei progetti

1. Sulla base della documentazione di cui sopra l'UdA procederà all'approvazione tecnico economica del progetto definitivo predisposto dalla Società Verbano S.p.A.;
2. la progettazione esecutiva dovrà essere redatta da Alfa e trasmessa all'UdA;
3. ogni intervento deve riportare nel cronoprogramma le seguenti informazioni:
 - data approvazione PROGETTO DEFINITIVO;
 - data approvazione PROGETTO ESECUTIVO;
4. essendo questo articolo dedicato alla progettazione, occorre comunque prevedere anche nel cronoprogramma le seguenti fasi:
 - data AGGIUDICAZIONE GARA;
 - data INIZIO LAVORI;
 - data CONCLUSIONE LAVORI;
 - data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITÀ (se previsto);
 - data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (se previsto).

Art. 5 Finanziamento delle progettazioni

1. L'importo a base d'asta per spese di progettazione unica, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, compresi IVA e oneri previdenziali - compresi eventuali incentivi per lavori e funzioni tecniche previste all'art. 113 del nuovo codice -, non potrà superare la percentuale del 12% dell'importo sopra indicato, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa. L'eventuale importo per la maggior spesa dovrà essere presentato al CdA dell'Ufficio d'Ambito e da esso approvato con atto deliberativo formale;
2. l'erogazione del finanziamento per la progettazione sarà a cura dell'UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) il 40% delle somme alla verifica tecnico economica, entro 30 giorni, del definitivo, predisposto dalla Società Verbano, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunicato dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
 - b) il 60% delle somme, entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'UdA, relative alla progettazione esecutiva redatta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunicato dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
3. il soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l'UdA sullo stato di avanzamento della progettazione, mediante relazioni periodiche (trimestrali), che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla redazione della progettazione, nonché eventuali impedimenti all'attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate, concordando eventuali proroghe conseguenti nel rispetto dei limiti temporali dell'ultimazione delle opere definiti dalla Commissione Europea.

Art. 6 Finanziamento delle opere

1. Le opere sono finanziate nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nel Piano Finanziario e nel Piano Stralcio, nel limite massimo risultante dalla rideterminazione del quadro economico conseguente all'aggiudicazione, che non dovrà comunque superare l'importo sopra precisato;
2. a seguito dell'aggiudicazione, il Soggetto attuatore provvederà a rideterminare il quadro economico, trasmettendo all'UdA copia conforme dell'atto di aggiudicazione dei lavori con il nuovo quadro economico;
3. l'erogazione del finanziamento sarà a cura dell'UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) il 20% della somma, a scorporo della somma relativa alla progettazione, alla firma del contratto per i lavori in oggetto, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
 - b) il 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dal Soggetto attuatore pari ad almeno il 40% dei lavori, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
 - c) l'ulteriore 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dal Soggetto attuatore pari ad almeno l'80% dei lavori, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
 - d) l'importo a saldo unitamente al collaudo tecnico-amministrativo finale, approvato con atto dal Soggetto attuatore, riportante il quadro economico definitivo da cui risultino le spese effettivamente sostenute, dedotta l'IVA (se soggetto passivo) ed il ribasso contrattuale;
 - e) le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo;
 - f) eventuali economie derivanti da ribasso d'asta o imprevisti non utilizzati che si realizzeranno in conseguenza delle rideterminazioni del quadro economico rimarranno nella disponibilità dell'UdA, che le utilizzerà per la realizzazione di nuovi interventi, e pertanto non verranno erogate al Soggetto attuatore;
 - g) la somma destinata a completamento degli interventi di realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia è pari a € 875.000,00;
 - h) il Soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l'UdA sullo stato di avanzamento dei lavori, mediante relazioni periodiche (trimestrali) sullo stato di attuazione dell'intervento, che evidenzino eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla realizzazione degli Interventi, nonché eventuali impedimenti al completamento dei lavori, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate.

Art. 7 Tempi di attuazione dell'intervento

1. Per la progettazione e la realizzazione dell'Intervento, il Soggetto Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività: (si evidenzia che non potranno in alcun modo essere imputabili ad Alfa ritardi conseguenti al prolungarsi dei procedimenti amministrativi e/o approvativi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di diritto di rivalsa - L. 234/2012 e sue declinazioni regionali):

Attività		Durata [mesi]	Durata Cumulata [mesi]
1	Approvazione tecnico economica progetto definitivo	1	1
2	Eventuale adeguamento, a cura della Verbano S.p.A., del progetto definitivo alle richieste emerse nell'ambito dell'attività di verifica	1	2
3	Progetto Esecutivo	3	5
4	Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo	2	6
5	Gara per lavori	5	11

La durata della fase 1 è a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

La durata di ogni successiva singola fase è a partire dal termine della fase precedente.

2. il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'attività di progettazione, il rispetto del crono-programma e segnalerà con sollecitudine all'UdA, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga al completamento della progettazione e la relativa proposta delle azioni correttive.

Art. 8 Modifiche al Piano Stralcio

1. Qualora, successivamente alla stipula del presente Accordo, l'UdA decidesse di modificare il Piano Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni normative e/o per ragioni di pubblico interesse con la introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai crono-programmi temporali, l'UdA provvederà a comunicare al Comune e al Soggetto attuatore le suddette modifiche e le parti provvederanno ad apportare le eventuali necessarie variazioni al presente Accordo.

Art. 9 Risoluzione dell'accordo e Penali

1. Alfa imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi, ai sensi del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inserendo tale clausola nei contratti di affidamento di progettazione delle opere;

2. in caso di mancato rispetto dei tempi o dei termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata e prevista in contratto da Alfa ai soggetti appaltatori per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,2% sull'importo del progetto. Conseguentemente anche alla luce degli atti contabili finali l'UdA tratterrà l'importo della penalità dal finanziamento complessivo;

3. i termini previsti nel presente accordo rivestono natura essenziale per le parti in capo a cui sono posti con ogni conseguenza di legge.

Articolo 10 Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;

2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da:

- un membro nominato da Alfa S.r.l.;

- un membro nominato dal Comune di Brebbia;
 - un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito di Varese;
3. ove necessario ed inerente le attività a capo della Società Verbano, il Comitato di Conciliazione sarà composto anche da un membro nominato dalla stessa Società Verbano;
 4. la nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
 5. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
 6. il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito di Varese;
 7. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
 8. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;
 9. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
 10. per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;
 11. l'Ufficio d'Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;
 12. qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l'UdA provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse;

Art. 11 Collaudo

1. Il Soggetto attuatore si impegna a redigere il Certificato di Regolare Esecuzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 152 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 12 Gestione delle opere

1. Alfa, a seguito dell'affidamento fatto da Provincia di Varese con atto del Consiglio Provinciale n. 28 del 29/06/2015, si impegna, alla conclusione dei lavori, a mantenere e gestire le opere, realizzate ai sensi del presente Accordo, la cui proprietà rimane in capo al Comune di Brebbia, ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;
2. resta in vigore fino alla completa attuazione degli Interventi in esso previsti, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa nelle posizioni del Comune di Brebbia;
3. per concorde volontà dei sottoscrittori è prorogabile secondo i termini previsti da SIRE e dal monitoraggio delle Infrazioni Europee seguito da Regione Lombardia, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale;
4. in caso di esito nullo del Comitato di Conciliazione, qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi potrà essere in prima battuta sottoposta ad un collegio consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato

collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la questione, sarà competente il Foro del luogo di esecuzione del presente accordo (rif. Art. 10 "Controversie");

5. l'UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell'avvio dei lavori nel termine stabilito dal crono-programma, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;

6. nel caso in cui l'inadempimento del Soggetto attuatore perduri oltre il termine assegnato, l'UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il presente Accordo e nominare quale soggetto attuatore degli Interventi, in sostituzione del Soggetto attuatore, un commissario "ad acta", cui il Soggetto attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi all'esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo il diritto dell'UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento del Soggetto attuatore medesimo.

Varese,

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito

Avv. Emanuele Poretti

Il Sindaco del Comune di Brebbia

Dr. Alessandro Magni

Il Presidente di Alfa S.r.l.

Dr. Paolo Mazzucchelli

L'Amministratore Unico di Verbano S.p.A.

Dr. Mauro Fiorini